PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI E SUGLI OPERATORI ECONOMICI

Visto l'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali;

Visto l'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il Digit-PA (ex Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP;

Visto che l'Autorità, al fine di vigilare sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici, svolge, per il tramite dell'Osservatorio, il monitoraggio dei dati di tutti i contratti pubblici che si svolgono sul territorio nazionale e le conseguenti necessarie elaborazioni, e che tale monitoraggio è garantito, nella sua effettività, dall'attribuzione all'Autorità di un potere sanzionatorio, ex articolo 6, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 163/06, da esercitare nei casi di omesse o false comunicazioni;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la direttiva CNIPA del 18 novembre 2005 concernente le "Linee guida per la pubblica amministrazione digitale";

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e Direzione Nazionale Antimafia il 16 febbraio 2010, con il quale le parti avevano convenuto di procedere alla condivisione delle banche dati ed allo scambio delle informazioni riguardante i contratti pubblici, le imprese ed i soggetti facenti parte delle imprese;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti gli artt. 326 e 327 c.p.p., relativi, rispettivamente, alle finalità e alla direzione delle indagini preliminari;

Visto l'art. 331 c.p.p., in materia di obbligo di denuncia da parte di Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;

Considerato che la cooperazione tra l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e la Procura della Repubblica di Roma, nel rispetto del dettato Costituzionale, deve favorire la massimizzazione dell'efficacia operativa delle Amministrazioni preposte alle diverse attività, semplificando le procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, e che ciò impone l'adozione di procedure di cooperazione applicativa facenti capo all'Autorità e alla Procura della Repubblica di Roma;

Considerato che i compiti svolti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e dalla Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, sono interdipendenti ai fini della vigilanza sul settore degli appalti pubblici;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella persona del suo Presidente, Dott. Sergio SANTORO, e la Procura della Repubblica di Roma, nella persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe PIGNATONE, adottano il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1
Finalità dell'intesa

1. Con il presente protocollo le parti intendono sviluppare un sistema avanzato di cooperazione applicativa volto ad assicurare l'accesso e l'uso delle informazioni raccolte nei rispettivi ambiti, nel rispetto degli obiettivi del piano di *e-government*, delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e delle disposizioni impartite dal Digit-PA (ex Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) nonché delle disposizioni in materia di segreto investigativo, in merito ai sistemi informativi ed all'evoluzione degli stessi, con la finalità di rafforzare le misure di controllo sugli appalti pubblici, sugli operatori economici e sulle Società Organismo di Attestazione in modo tale da prevenire fenomeni di applicazione distorta della normativa.

2. Le parti si impegnano ad utilizzare i dati sui contratti pubblici per i fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

3. L'Autorità si impegna a segnalare alla Procura della Repubblica di Roma, oltre che ad altre Autorità eventualmente competenti, sulla base dei dati acquisiti di cui all'art. 3 del presente Protocollo o

comunque in suo possesso, l'avvio di attività istruttorie concernenti fenomeni potenzialmente distorsivi relativi al circondario di competenza dell'Ufficio giudiziario, quali, a titolo esemplificativo, la turbativa d'asta, il falso ideologico, corruzioni, abusi d'ufficio, infiltrazioni mafiose. La Procura della Repubblica di Roma provvederà a svolgere le conseguenti attività investigative e a comunicare gli esiti all'Autorità di vigilanza nel rispetto delle norme del codice di rito.

4. La Procura della Repubblica di Roma si impegna a segnalare all'Autorità, nell'ambito del sistema di qualificazione, l'eventuale venir meno dei requisiti di ordine generale delle imprese qualificate e delle Società Organismo di Attestazione, ai fini dell'aggiornamento del Casellario Informatico, anche per effetto di divieti adottati dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura penale.

Articolo 2
Gruppo Tecnico di Analisi

1. Le parti istituiscono un Gruppo Tecnico di Analisi, composto da rappresentanti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e da rappresentanti della Procura della Repubblica di Roma, con il compito di:

a. effettuare, previa richiesta di una delle parti, l'analisi di esigenze informative specifiche e di dettaglio nonchè delle modalità cui si dovrà ricorrere per soddisfare le stesse;
b. mettere a punto un comune sistema integrato di segnalazione del rischio (*red flags*) idoneo a valorizzare, a fini di prevenzione ed investigativi, l'insieme dei dati sugli appalti pubblici;
c. svolgere almeno un incontro di coordinamento semestrale, del quale viene redatto un sommario resoconto.

2. Il Gruppo Tecnico di Analisi svolgerà le attività cui è preposto in forma di gratuità, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.

Articolo 3
Dati ed informazioni oggetto di condivisione

1. I dati oggetto di condivisione, da parte dell'autorità di vigilanza, riguardano:

a. i bandi di gara, le aggiudicazioni, i partecipanti alle gare, i subappalti ed i noli a caldo, le varianti nonchè le attività ispettive, anche in corso, che si rivelino di interesse per le parti;

b. le informazioni sugli operatori economici, con riferimento ai requisiti antimafia prescritti ai fini della partecipazione alle gare;

c. le informazioni relative agli operatori economici, sia singoli sia facenti parte di raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di consentire alla Procura della Repubblica di Roma di verificare eventuali situazioni di interesse investigativo;

d. le informazioni relative ai programmi emergenziali, con riferimento ai dati relativi all'affidatario negli affidamenti diretti, ai dati concernenti i soggetti invitati a presentare offerta ed, infine, ai dati relativi all'aggiudicatario nel caso di procedure negoziate senza pubblicazione del bando;

e. ogni altro fatto idoneo ad integrare il *fumus* di reato perseguibile d'ufficio;

Articolo 4
Impegni assunti dalle parti

1. Nel reciproco rispetto delle autonomie procedurali, le parti convengono sull'opportunità di attivare sinergie ed iniziative comuni finalizzate a rendere trasparente il mercato degli appalti pubblici. Le due parti si impegnano all'interscambio dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui dispongono, secondo quanto specificamente disciplinato nel presente atto e nel rispetto di tutte le norme di rito.

2. Le parti, pur conservando l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i propri sistemi di dati, si impegnano a mantenere efficaci ed attivi i profili di cooperazione applicativa avviati. A tal fine, si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi, al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità del presente protocollo.

3. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente protocollo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi estranei ai rispettivi ambiti istituzionali, né in alcun modo riprodotti e, pertanto, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Procura della Repubblica di Roma si impegnano a cooperare secondo quanto specificamente disciplinato dal presente protocollo, nonché, sulla base delle attività compiute dal Gruppo Tecnico di Analisi di cui al precedente art. 2, a definire congiuntamente le soluzioni di specifiche problematiche sottoposte dalle parti.

5. Le parti verificano lo stato di implementazione del presente Protocollo, rimuovono gli eventuali ostacoli e promuovono iniziative di formazione congiunta sulle attività di contrasto alla criminalità nel settore dei contratti pubblici.

Articolo 5
Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per pari durata in mancanza di disdetta scritta di una delle parti.

Roma, 16 gennaio 2014

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

IL PRESIDENTE

Procura della Repubblica di Roma

IL PROCURATORE